

ORIGINALE

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

(Provincia di Ravenna)

Rep. n. 90

**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI
COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA DELLE FUNZIONI
RELATIVE AI SERVIZI FINANZIARI**

Il giorno 17 del mese di GIUGNO dell'anno duemiladieci,
nella Sede dell'Unione Comuni della Bassa Romagna, con la presente
convenzione, tra i signori:

- VENTURI MAURO, nato a Alfonsine 01/07/1954, il quale dichiara di
intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del
COMUNE DI ALFONSINE (codice fiscale:00242500395) con sede a
Alfonsine (RA), in Piazza Gramsci 1, in esecuzione della deliberazione di
Consiglio Comunale n. 24 del 27/04/2010, dichiarata immediatamente
eseguibile;

- ROSSI LAURA, nata a Bagnacavallo (RA) il 26/03/1952, la quale
dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-
tempore del **COMUNE DI BAGNACAVALLO** (codice
fiscale:00257850396) con sede a Bagnacavallo (RA), in Piazza Libertà 12,
in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 30
dell'08/04/2010, dichiarata immediatamente eseguibile;

- GALLI ANGELO, nato a Faenza 22/12/1948, il quale dichiara di
intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del
COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA (codice fiscale:
00218780393) con sede a Bagnara di Romagna (RA), Piazza G.Marconi 2,

A

in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 22/04/2010, dichiarata immediatamente eseguibile;

- FLIPUCCI MAURIZIO, nato a Genova 01/03/1955, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CONSELICE** (codice fiscale: 00203130398) con sede a Conselice (RA), via Garibaldi 14, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/04/2010, dichiarata immediatamente eseguibile;

- PEZZI ANTONIO, nato a Cotignola (RA) il 27/05/1955, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI COTIGNOLA** (codice fiscale: 00148580392), con sede a Cotignola (RA) , in Piazza Vittorio Emanuele II n.34, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 26/04/2010, dichiarata immediatamente eseguibile;

- BAGNARI MIRCO, nato a Fusignano 12/03/1969, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI FUSIGNANO** (RA) (codice fiscale: 00343220398) con sede a Fusignano (RA), in Corso Emaldi 115, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27/04/2010, dichiarata immediatamente eseguibile;

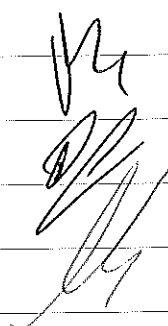
- CORTESI RAFFAELE, nato a Lugo (RA) il 23/10/1949, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI LUGO** (codice fiscale: 82002550398) con sede a Lugo (RA), Piazza Martiri n.1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 26/04/2010, dichiarata immediatamente eseguibile ;

Q

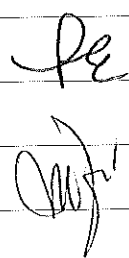
- ERRANI LINDA , nata a Massa Lombarda (RA) il 23/10/1970, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MASSA LOMBARDA** (codice fiscale:00202100392), con sede a Massa Lombarda (RA), in Piazza Matteotti 13, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 27/04/2010, dichiarata immediatamente eseguibile;



- AMADEI LUIGI ANTONIO, nato a Lugo il 17/02/1938, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO** (codice fiscale: 00349960393), con sede a S.Agata sul Santerno (RA), Piazza Garibaldi 1 , in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26/04/2010, dichiarata immediatamente eseguibile;



- CORTESI RAFFAELE, nato a Lugo (RA) il 23/10/1949, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA** (codice fiscale:02291370399), con sede a Lugo (RA), Piazza Martiri 1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 17 del 28/04/2010, dichiarata immediatamente eseguibile;



PREMESSO:

• che con atto costitutivo sottoscritto in data 28/12/2007, rep. 7598, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in conformità allo statuto, allegato all'atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, delle Leggi Regionali n. 3/99 e n.



11/01 e della legge 5 giugno 2003, n. 131;

• che i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione, con le precitate deliberazioni consiliari, hanno approvato il conferimento all'Unione delle funzioni relative ai Servizi finanziari, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;

• che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 17 del 28/04/2010 dichiarata immediatamente eseguibile, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha accettato il conferimento delle suddette funzioni, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione;
tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per brevità chiamata Unione, delle funzioni attinenti i servizi finanziari. In particolare, si prevede il conferimento, da parte di tutti i Comuni aderenti all'Unione, della gestione delle seguenti attività:

- 1) Programmazione, gestione e rendicontazione economico-finanziaria
- 2) Controllo di gestione
- 3) Economato/acquisti
- 4) Altri servizi finanziari

2. Dette funzioni saranno svolte secondo le modalità indicate nei preventivi delle gestioni approvati annualmente dalla Giunta dell'Unione.

Art. 2 – MODALITA' DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI



1. Il conferimento all'Unione delle funzioni di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza 1/6/2010.

2. Da tale data l'Unione assume le competenze riguardanti le materie oggetto di conferimento della gestione, con conseguente adeguamento degli organigrammi/funzionigrammi dell'Unione e dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale.

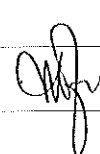
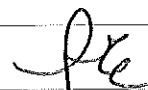
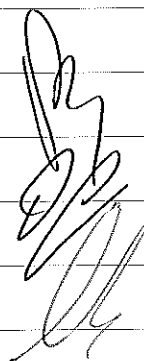
3. In relazione a tali materie gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di carattere gestionale nonché quelli di natura politica, fatte salve le competenze in materia di programmazione e di rendicontazione economico finanziaria che restano in capo ai singoli Comuni.

4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

5. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, attraverso il trasferimento e/o comando di personale dai Comuni conferenti all'Unione secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.

6. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 5 della presente convenzione.

7. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali e procedure proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti artt. 4 e 7 della



presente convenzione.

8. Ai sensi dell'art. 44 dello Statuto, fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando i regolamenti di funzionamento in vigore nel Comune di Lugo.

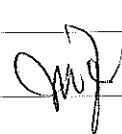
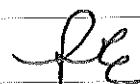
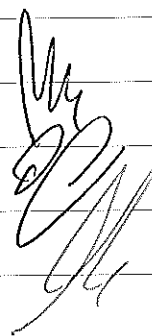
Art. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. I comuni conferenti possono trasferire e/o comandare all'Unione il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art.2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite, ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione, adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il



comando, il personale dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione. Gli stessi organi provvedono all'adozione degli atti necessari all'Unione per subentrare ai Comuni dalla stessa data nei rapporti derivanti dai contratti individuali, di lavoro autonomo, di natura occasionale e Co.Co.Co. correlati al conferimento delle materie oggetto della presente convenzione.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio competente, vengono annualmente determinate con il relativo progetto, nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione; le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

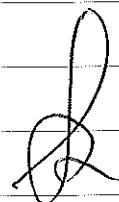
Art. 4 – SEDE

1. La sede del servizio è a Lugo.

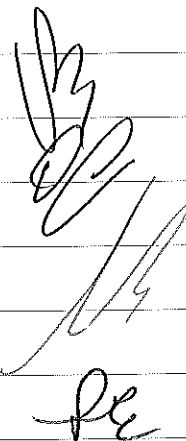
2. Presso ognuno dei Comuni costituenti l'Unione sarà attivo un referente, fermi restando gli aspetti organizzativi definiti nel progetto.

Art. 5 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

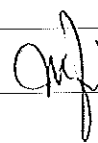
1. L'Unione provvede annualmente entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni conferenti, la proposta adottata dalla propria Giunta del bilancio preventivo relativo all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività conferite all'Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi.



2. L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'art. 37 del proprio statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.



3. L'Unione rendiconta periodicamente ed almeno al 30 giugno e 31 ottobre, lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti. Le variazioni ai bilanci e agli assestamenti previsionali definiti, che comportano modifiche di carattere sostanziale a quanto precedentemente coordinato con gli stessi strumenti di programmazione finanziaria dei Comuni, devono trovare un nuovo coordinamento con i Comuni conferenti prima d'essere assunti dall'Unione. In ogni caso le modalità di gestione dovranno esser tali da non creare squilibri nei bilanci dei singoli enti.



4. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti,



spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. I trasferimenti, introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dai Comuni conferenti all'atto del conferimento delle materie, restano di competenza dei Comuni.

5. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale con le modalità stabilite. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa. L'Unione può ricevere l'incarico di gestire procedure di investimento per conto dei Comuni conferenti, curandone l'istruzione, l'espletamento delle gare, fino ad occuparsi della gestione delle forniture o della realizzazione delle opere, mantenendo in capo a ciascun Comune conferente, la titolarità del bene immobile o mobile correlato all'investimento e tutti gli oneri economici e finanziari corrispondenti.

ART. 6 – RIPARTO DELLE SPESE

1. Le spese del Servizio sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti.

2. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra gli enti che fruiscono dei servizi resi dal Servizio in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente,

9

fatta eccezione per particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto saranno definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati. E' possibile concordare nel primo triennio di vigenza della convenzione un diverso criterio, in sede di approvazione del progetto, che fa riferimento ai costi consolidati di gestione del servizio.

3. La quota dei singoli enti va versata all'Unione in rate almeno trimestrali anticipate.

4. In sede di riparto delle suddette spese, per i comuni che hanno messo a disposizione propri dipendenti si opereranno compensazioni per partite equivalenti per un importo pari alla spesa sostenuta per corrispondere il trattamento fondamentale e accessorio ai dipendenti stessi, proporzionalmente al periodo di impiego.

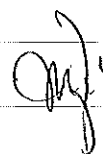
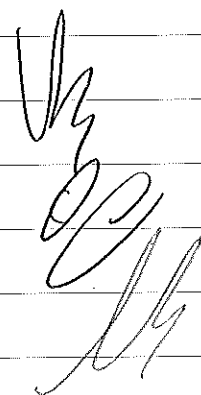
ART. 7 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;

- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune



concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione provvederà a condurre i beni in concessione d'uso con diligenza e provvederà a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e per l'adeguamento alle norme di sicurezza, che rimangono in capo ai Comuni concedenti, fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito alla manutenzione ordinaria, da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative sono a carico dell'Unione.

7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni

Q

all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 8 PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni con altri enti per l'erogazione di servizi di sua competenza.

2. Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria prevista dal Consiglio dell'Unione che sarà proposto dal responsabile dell'ufficio, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 9 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. L'entrata in vigore delle presente convenzione decorre dal termine indicato all'art. 2 ed ha durata pari a quella dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificarne periodicamente i contenuti al fine di coordinare la presente convenzione con le modifiche normative o di sviluppo dell'Unione eventualmente intervenute.

ART. 10 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE

FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

1. La retrocessione del singolo comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.

3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il

10

trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

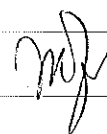
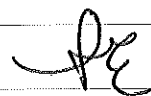
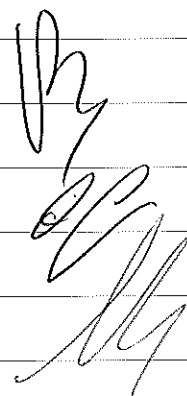
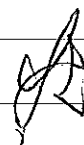
4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

ART. 11 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i



Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 12 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

2. Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti di cui all'art.1, conferiti con la presente convenzione.

ART. 13 – REGISTRAZIONE

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi della Tabella articolo 1 del DPR 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI ALFONSINE

MAURO VENTURI

IL SINDACO DEL COMUNE DI BAGNACAVALLLO

LAURA ROSSI

IL SINDACO DEL COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA

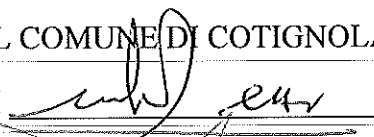
ANGELO GALLI

IL SINDACO DEL COMUNE DI CONSELICE

MAURIZIO FILIPUCCI

Q

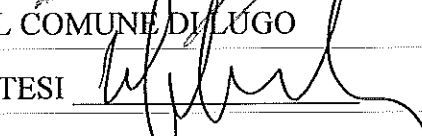
IL SINDACO DEL COMUNE DI COTIGNOLA

ANTONIO PEZZI 

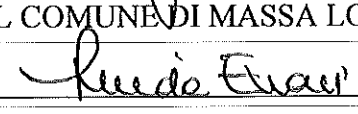
IL SINDACO DEL COMUNE DI FUSIGNANO

MIRCO BAGNARI 

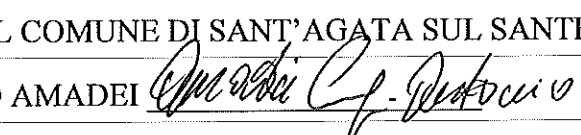
IL SINDACO DEL COMUNE DI LUGO

RAFFAELE CORTESI 

IL SINDACO DEL COMUNE DI MASSA LOMBARDA

LINDA ERRANI 

IL SINDACO DEL COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO

LUIGI ANTONIO AMADEI 

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA

ROMAGNA

RAFFAELE CORTESI 